



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 110 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione al Segretario comunale della retribuzione di risultato spettante per l'anno 2021 (art. 98 CCPL 2002/2005 dd 27.12.2005, come modificato dall'art. 23 dell'accordo stralcio sottoscritto il 29.12.2016 per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017, del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali).</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno** del mese **giugno** di alle ore **19:20** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Liquidazione al Segretario comunale della retribuzione di risultato spettante per l'anno 2021 (art. 98 CCPL 2002/2005 dd 27.12.2005, come modificato dall'art. 23 dell'accordo stralcio sottoscritto il 29.12.2016 per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017, del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali).**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositati agli atti.*

*Il Segretario comunale si astiene dalla formulazione del parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto trattasi di provvedimento di interesse immediato ed attuale proprio.*

Ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, il Segretario comunale si astiene dal prendere parte alla deliberazione e si allontana dall'aula, in quanto destinatario del contenuto della presente. Ne assume le funzioni l'assessore signor Andrea Recchia.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

L'art. 98 del CCPL 2002-2005 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali dd 27.12.2005, così come modificato dall'art. 30 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007 e dall'art. 23 dell'Accordo stralcio di data 29.12.2016 per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017, prevede l'attribuzione di una retribuzione di risultato ai segretari comunali e comprensoriali, riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia e alla realizzazione dei compiti istituzionali. La valutazione dei risultati dovrà essere effettuata da parte della Giunta comunale sulla base di una apposita scheda di valutazione, il cui schema è stato definito con gli accordi sindacali.

Per l'anno 2021 la scheda di valutazione e gli obiettivi ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato al segretario comunale sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 69 dd 22.06.2021, esecutiva.

L'art. 24 dell'accordo dd 29.10.2018 per il rinnovo del CCPL 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali prevede che la mancata attivazione annuale della procedura contrattuale che ha ad oggetto la quota obiettivi specifici del FOREG determina la sospensione della quota di retribuzione di risultato del segretario nella misura del 10% della quota teorica spettante. L'importo sospeso è definitivamente perso se la procedura contrattuale non viene attivata entro il triennio. Tale sospensione non opera se la mancata attivazione è conseguente a decisioni dell'amministrazione. Il conseguimento degli obiettivi di efficientamento dei servizi e il rispetto delle direttive impartite in tal senso dagli organi competenti costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

Tutto ciò premesso.

Visto che per l'anno 2021 il Segretario comunale ha completato le procedure di valutazione del personale dipendente e in rappresentanza dell'amministrazione comunale ha sottoscritto l'accordo relativo all'erogazione della quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2022 (cfr deliberazione di Giunta comunale n. 33 dd 29.03.2022) comprendendo nel fondo FOREG obiettivi specifici le somme destinate al finanziamento del FO.RE.G. non erogate nell'esercizio 2021, nel rispetto del disposto dell'art. 137, co. 4 del CCPL dd 1.10.2018.

Ricordato che l'indennità di risultato spettante al segretario comunale viene erogata in proporzione percentuale pari al punteggio ottenuto.

Atteso di procedere alla valutazione del Segretario comunale relativamente all'anno 2021 e alla liquidazione della retribuzione di risultato in oggetto considerato che l'indennità deve essere corrisposta entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Visto l'art. 9 dell'accordo d.d. 02.05.2012 di modifica del CCPL 2002-2005 dell'area dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali il quale prevede che "A decorrere dal primo giorno del

*mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei confronti del personale destinatario di questo accordo è disposta una ritenuta giornaliera nell'importo lordo di cui alla sotto riportata tabella (...). La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle assenze derivanti da malattie per causa di servizio ed infortuni. Le assenze per malattie fino a due giorni sono computate in ragione del doppio. La ritenuta di cui al presente articolo è effettuata con cadenza annuale in occasione dell'erogazione della retribuzione di risultato. L'ammontare annuo delle ritenute operate ai sensi di questo articolo non può essere superiore all'importo della retribuzione di risultato spettante al personale di cui al comma 1 per l'anno di riferimento (...)" e preso atto che per il periodo considerato (gennaio – dicembre 2020) non risulta nessun giorno di assenza per malattia a carico del Segretario comunale.*

Concordata con il Sindaco la valutazione del Segretario comunale in merito all'anno 2021, come da scheda dallo stesso proposta.

Vista la proposta di deliberazioni in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 dd 16.03.2022, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 dd. 22.03.2022, esecutiva.

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

1. Di approvare la scheda di valutazione del Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia, per il periodo gennaio – dicembre 2021 dando atto che la scheda di valutazione costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorché non materialmente allegata ed è depositata in atti presso l'Ufficio di Segreteria.
2. Di attribuire conseguentemente alla dipendente dott.ssa Annamaria Quaglia la retribuzione di risultato per l'anno 2021 nell'importo lordo di euro 12.568,00 oltre agli oneri riflessi.
3. Di liquidare al Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia la retribuzione di risultato per l'anno 2021 in lordi euro 12.440,46 (importo al netto di euro 127,54 a titolo di ritenuta per n.14 giorni consecutivi di assenza per malattia - ai sensi art. 9 dell'accordo di modifica del CCPL sottoscritto in data 02.05.2012).

4. Di imputare la spesa di cui al punto 3. pari a complessivi euro 12.440,46 alla missione 01 programma 02 titolo 1 macro 01 (cap. 01021052 p.fin. 1.01.01.01.004) del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 (impegno n. 27/2022 finanziato con Fondo pluriennale vincolato di parte corrente).
5. Di dare atto che, ai sensi del co. 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 110 dd. 21.06.2022.**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
(firma digitale)

IL F.F. del SEGRETARIO COMUNALE  
Andrea Recchia  
(firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **22.06.2022** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.